



Roma,

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI  
INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE  
DIVISIONE 4

Alla Polizia Municipale di

Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

anticipata a mezzo fax

**A/R RACCOMANDATA**



OGGETTO: Quesito concernente la pubblicità nelle rotonde stradali

Con riferimento al quesito in oggetto, si fa presente che, a parere dello scrivente Ufficio, il posizionamento di cartellonistica pubblicitaria nella fattispecie rappresentata non è consentita, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.

Le rotonde, anche se non vengono definite dal CdS vigente, altro non sono che delle intersezioni a raso e pertanto rientranti in quanto disposto dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del NCdS che prevede infatti il divieto di posizionamento di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari in tutti i punti indicati dal comma 3 del citato articolo.

Nel caso prospettato tale posizionamento non è consentito, come già ricordato, in quanto la casistica ricade nel divieto previsto dal comma 3 lett. b dell'art. 51 del Regolamento di attuazione del NCdS.

Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione relativamente alle intersezioni stradali, si rimanda infine al Decreto Ministeriale 19.04.2006 "norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".

Si resta a disposizione per ogni ulteriore possibile chiarimento.

IL DIRIGENTE  
( Dott. ing. Luciano MARASCO)

